



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di ASCOLI PICENO

Cod. Fis. 80000270449 - P.IVA 00376180444

POLIZIA LOCALE

Via CARRAFO n. 22

Centralino 0736/81871 - Ufficio 0736/818729 - Cell. 348.3348739 - Fax 0736/818760
poliziamunicipale@comune.casteldilama.ap.it - poliziamunicipale@pec.comune.casteldilama.ap.it



Ordinanza n. 114 del 08/09/2020
Prot. 11933 del 08/09/2020

Oggetto: Provvedimenti contingibili ed urgenti relativi alla presumibile presenza di amianto in prossimità di Via Indipendenza

IL SINDACO

VISTA la relazione di servizio relativa al sopralluogo effettuato in data 12-06-2020 dagli Agenti di Polizia Municipale del Comune di Castel di Lama con il quale veniva accertata la presenza di alcune tettoie in fibrocemento presumibilmente contenenti amianto ubicate nello spazio retrostante alcune abitazioni site in Via Indipendenza ai civici 21,23,25;

PRESO ATTO degli apporti istruttori del Tecnico della Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro dell'Asur Area Vasta n. 5 che con nota Id:1286587/08/07/2020/SISP del 07/07/2020, acquisita al ns. Prot. n. 9178 del 08/07/2020, ha ugualmente accertato la presenza di tettoie ubicate nella parte retrostante alle abitazioni site in Via indipendenza n. 21,23,25 nel Comune di Castel di Lama che potrebbero presumibilmente contenere amianto;

CONSIDERATO CHE oltre alle tettoie di cui sopra è stata evidenziata dalla relazione anche la presenza di ulteriori materiali nelle vicinanze che potrebbero presumibilmente contenere amianto;

PRESA VISIONE del materiale fotografico allegato alla relazione di cui al Prot. n. 9178 del 08/07/2020;

VISTO il parere igienico sanitario, acquisito sempre al ns. Prot. n. 9178 del 08/07/2020, rilasciato dal Direttore SISP;

CONDISERATO che i manufatti interessati sono identificati catastalmente nel seguente modo: Fg. 13 Part. 637 Sub 2-3-4-5;

RITENUTO che l'azione amministrativa posta in essere dall'Autorità Competente in materia di vigilanza sanitaria ha accertato un rischio di dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente, eziologicamente ed essenzialmente riconducibile allo stato di conservazione, alla friabilità e all'estensione dei pannelli, per di più collocati in area aperta in adiacenza con aree pubbliche;

ATTESO che i rischi evidenziati negli apporti istruttori posti in essere dall'Organo Tecnico presentano i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza, intesa come impellente necessità di provvedere al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico, che può essere definitivamente danneggiato con il trascorrere del tempo, anche in relazione alla preoccupazione sanitaria contenuta nella nota ASUR ns. prot. n. 9178;

RITENUTO, inoltre, che dalla documentazione fotografica si apprezza uno stato precario delle strutture e delle coperture contenenti amianto con presenza di parti allo stato friabile e con rilascio di fibre di amianto;

CONSIDERATO che, oltre allo scadente stato di conservazione delle lastre, un ulteriore rischio di dispersione di fibre dell'amianto nell'ambiente deriva anche da quelle strutture il cui pessimo stato di conservazione le rende suscettibili di ulteriori crolli e cedimenti;

RITENUTO, inoltre, che un ulteriore profilo di rischio per l'incolumità e la salute pubblica è connesso al dilavamento delle fibre di amianto, derivanti sia dalla cattiva tenuta all'acqua della copertura in eternit che dallo stato di degrado delle lastre, tale da comportare il verificarsi di infiltrazioni di acqua mista a fibre di amianto nelle aree di sedime dei fabbricati interessati dai cedimenti e crolli strutturali delle coperture;

CONSIDERATO, inoltre, che il profilo di rischio deriva anche dalla particolare volatilità delle fibre di amianto, la cui lesività è accentuata dalla loro propensione a propagarsi facilmente nell'ambiente circostante, generando così un problema generale di tutela della collettività;

ATTESO, con specifico riguardo al caso in esame, la sussistenza ed attualità in concreto del presupposto del danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, anche in ragione del pericolo di un peggioramento delle condizioni sopra descritte;

RITENUTO che la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ordinando ai proprietari delle costruzioni di esibire la seguente documentazione che verrà inoltrata dai soggetti obbligati entro e non oltre 15 giorni (termine improrogabile) dalla notifica dell'istanza:

1. documentazione da cui risulti la presenza o meno di materiali contenenti amianto,

nel caso affermativo, documentazione relativa:

2. nominativo del Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività che possono interessare materiali in fibrocemento contenenti amianto, agli interventi di corretta manutenzione per minimizzare il rischio di esposizione e di dispersione delle fibre di amianto (punto 4° paragrafo 7° del D.M. 6.9.94 "indicatori utili per la valutazione dello stato di degrado").
3. ogni altra documentazione che i Soggetti Obbligati del sito vogliano allegare;

PRECISATO che le porzioni di presumibile m.c.a. non più in opera precedentemente rimosse dovranno essere urgentemente messe in sicurezza mettendo in opera entro le ventiquattro ore dalla notifica della presente ordinanza, le misure necessarie di prevenzione ai sensi dell' art. 242 del D.lgs. 152/2006, in attesa di successivo idoneo smaltimento/bonifica, al fine di evitare l'ulteriore potenziale dispersione di fibre cancerogene nell'ambiente circostante;

RITENUTO OPPORTUNO fissare per i Soggetti Obbligati il termine perentorio di 180 giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, per smaltire/bonificare i manti di copertura dei fabbricati interessati nonché tutti gli altri elementi precedentemente rimossi presumibilmente contenenti amianto;

CONSIDERATO che gli interessati da codesto provvedimento dovranno informare l'Ufficio Tecnico Comunale dell'intervento di smaltimento/bonifica effettuato nel rispetto di quanto dettato dal Dlgs n.81/2008, il quale provvederà a darne notizia al Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità dell' Asur Area Vasta n. 5;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RITENUTO pertanto di adottare i conseguenti provvedimenti *extra ordinem*, con carattere di urgenza, stante la situazione di pericolo così come rappresentata dalla competente ASUR;

RITENUTO altresì di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sussistendo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della Legge n. 241/90;

RICHIAMATA la vigente normativa nazionale (Legge 27/3/1992 n. 257, D.M. 6/9/1994) nonché le disposizioni adottate dalla Regione Marche (D.G.R. 30/12/1997 n. 3496 e ss.mm.ii., D.D.S.San. 30/1/2003 n. 33) in materia di amianto;

ORDINA

Ai sotto indicati titolari del diritto di proprietà sui manufatti interessati:

- Sig.ri **M.M.** nata a P***** il **/**/**** e **R.L.** nato ad E**** il **/**/**** proprietari dell'unità catastale Fg. 13 Part. 637 Sub 2;
- Sig. **N.P.** nato a C***** il **/**/**** proprietario dell'unità catastale Fg. 13 Part. 637 Sub. 3;
- Sig.ri **P.I.** nata a C***** il **/**/****, **P.E.** nato a C***** il **/**/**** e **P.L.** nata a C***** il **/**/****, proprietari dell'unità catastale Fg. 13 Part. 637 Sub. 4;
- Sig.ri **C.B.** nato ad A***** il **/**/**** e **C.P.** nata ad A***** il **/**/****, proprietari dell'unità catastale Fg. 13 Part. 637 Sub 5;

di esibire la seguente documentazione che dovrà essere inoltrata entro e non oltre 15 giorni (termine improrogabile) dalla notifica della presente ordinanza:

1. documentazione da cui risulti la presenza o meno di materiali contenenti amianto,

nel caso affermativo, documentazione relativa:

2. al nominativo del Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività che possono interessare materiali in fibrocemento contenenti amianto, agli interventi di corretta manutenzione per minimizzare il rischio di esposizione e di dispersione delle fibre di amianto (punto 4° paragrafo 7° del D.M. 6.9.94 "indicatori utili per la valutazione dello stato di degrado").
3. ogni altra documentazione che i Soggetti Obbligati del sito vogliano allegare;

che le porzioni di presumibile m.c.a. non più in opera precedentemente rimosse dovranno essere urgentemente messe in sicurezza mettendo in opera entro le ventiquattro ore dalla notifica della presente ordinanza le misure necessarie di prevenzione ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006, in attesa di successivo idoneo smaltimento/bonifica, al fine di evitare l'ulteriore potenziale dispersione di fibre cancerogene nell'ambiente circostante;

di provvedere entro il termine perentorio di 180 giorni, decorrente dalla data di notifica della presente ordinanza, allo smaltimento o alla bonifica dei manti di copertura dei fabbricati interessati nonché di tutti gli altri elementi precedentemente rimossi presumibilmente contenenti amianto;

di informare l'Ufficio Tecnico Comunale dell'intervento di smaltimento/bonifica effettuato nel rispetto di quanto dettato dal Dlgs n.81/2008, il quale provvederà a darne notizia al Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità dell' Asur Area Vasta n. 5;

AVVISA

- In caso di omessa presentazione dello stato di valutazione e conservazione dei materiali contenenti amianto al Comune, si procederà all'applicazione nei confronti degli interessati dei provvedimenti di cui all' art. 15 comma 4° della L. 257/1992.
- Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza (Art. 15 L. 257/1992), si applicherà la sanzione amministrativa da € 3.615,20 ad € 18.075,99.
- Che l'inottemperanza del presente provvedimento costituisce violazione dell' art. 650 c.p.;

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata ai proprietari di cui sopra e pubblicata per 15 giorni consecutivi nell' Albo Pretorio del Comune di Castel di Lama;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza, dopo la notifica, venga trasmessa in copia, al Dipartimento di Prevenzione (S.I.S.P.) della ASUR Marche Area Vasta 5, per la verifica dell'esecuzione dell'ordinanza;

AVVERTE

infine l'interessato che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti entrambi dalla notifica dell'ordinanza.

Castel di Lama, 08/09/2020

Il Sindaco
(Ing. Mauro Bochicchio)

